



**Comune di San Felice del Benaco**  
Provincia di Brescia  
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010  
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA  
Ordinanza n. 13 del 04.05.2020  
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19". APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI CUNETTONE DI SALO' (BS) AL FINE DI ASSICURARE LA REGOLARE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI CONCESSI.**

### IL SINDACO

#### RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: *"le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020"*;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

**PRESO ATTO** del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020;

**VISTE** altresì, le seguenti ordinanze emesse dal Presidente di Regione Lombardia:

- n. 537 del 30.04.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- n. 539 del 03.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", che assorbe l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020 e produce i suoi effetti dalla data del 04 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

**VISTA** la comunicazione pervenuta dalla Società Garda Uno S.p.A. al prot. gen. dell'Ente n. 3643 in data 29.04.2020 con la quale la medesima Società comunica l'apertura, a partire dal 04 maggio 2020 del Centro di Raccolta di Cunettone di Salò a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati concessi;

**VISTA** altresì la nota della Società Garda Uno S.p.A. al prot. gen. dell'Ente n. 3736 in data 04.05.2020;

**PRESO ATTO** che sono pervenute dai cittadini residenti diverse segnalazioni in merito all'esigenza di conferire i rifiuti attualmente stoccati presso i rispettivi luoghi di residenza;

**CONSIDERATO** che l'accumulo di tali rifiuti può determinare il formarsi di habitat adatto al proliferare di insetti e/o roditori e che pertanto potrebbero configurarsi problemi igienico sanitari sul territorio con nocimento per la salute dei cittadini compreso l'aumento delle allergie;

**VISTI** l'art. 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

**VISTO** l'art. 191 comma 1 del D. Lgs.vo 152 del 2006;

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.i. per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto, qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai cittadini residenti nel Comune di San Felice del Benaco, di conferire i rifiuti urbani e assimilati concessi, al CENTRO DI RACCOLTA DI CUNETTONE DI SALO' a partire dal giorno **04 MAGGIO 2020**.

L'orario di apertura sarà quello consueto del periodo:

**dal Lunedì al Sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00**

**Domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30**

Gli ingressi saranno contingentati, ossia l'accesso al Centro di Raccolta sarà possibile solo a 2 persone per volta e solo se le stesse indossano le mascherine protettive o comunque, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

### **RACCOMANDA**


la cittadinanza di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute.

## DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e notificazione alla Società Garda Uno S.p.a.
2. che venga trasmessa a mezzo pec alle seguenti Autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:
  - o Comando Polizia Locale
  - o Stazione Carabinieri di Salò
  - o Stazione Carabinieri di Salò Nucleo Forestale
  - o Comando Polizia Stradale
  - o Prefettura di Brescia

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 04 maggio 2020

  
Il Sindaco  
Simone Zuin  


**U**  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco  
Protocollo N.0003745/2020 del 04/05/2020

**U**

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco

Protocollo N.0003745/2020 del 04/05/2020